

CondizionalMENTE

L'evoluzione della
Politica Agricola
Comune

CondizionalMENTE

La continua evoluzione della Politica agricola comunitaria impone un costante aggiornamento degli agricoltori, dei tecnici e di tutti gli operatori del settore.

La condizionalità è ormai il principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di buona gestione agronomica e ambientale dei terreni e delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare che tutti i cittadini, giustamente, chiedono con maggiore forza.

Rispettare questo codice di comportamento significa rafforzare l'agricoltura europea e il suo ruolo di produttore di "beni pubblici", che vanno dalla garanzia di prodotti sani, di qualità e fortemente radicati nel territorio, alla tutela del paesaggio, delle acque e della biodiversità.

COS'È LA CONDIZIONALITÀ

La CONDIZIONALITÀ è il principio secondo il quale ogni agricoltore per poter beneficiare dei pagamenti diretti è tenuto al rispetto di criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

CondizionalMENTE

Il regime di condizionalità, introdotto con la riforma Fischler della Politica Agricola Comune (PAC), nel 2003, è uno dei principali temi “trasversali” fra il primo ed il secondo pilastro, oggetto di riflessione nel quadro della verifica dello Stato di Salute della PAC (Health Check). Il negoziato dell’Health Check, ha introdotto modifiche di un certo rilievo alla PAC e, nello specifico, al quadro delle prescrizioni della condizionalità.

Dal punto di vista sostanziale, le modifiche riguardano sia l’impianto normativo che l’applicabilità delle suddette norme a livello nazionale. Il Reg. (CE) n. 73/09 del 19 gennaio 2009 apporta, infatti, modifiche e integrazioni a carico della condizionalità, prevedendo da una parte la semplificazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), tralasciando quelle parti non direttamente pertinenti l’attività agricola, e introducendo dall’altra nuovi vincoli, relativamente alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, che le aziende agricole sono tenute a rispettare.

CondizionalMENTE

Una prima valutazione delle opzioni e dei possibili impatti della riforma della PAC in Italia è stata condotta in un documento elaborato nel quadro delle attività della Rete rurale nazionale 2007-2013, ove è stato effettuato anche un approfondimento – al quale si rinvia - delle novità all'esame per la condizionalità.

Il presente documento ha, dunque, l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sulle modalità di applicazione in Italia delle nuove norme di condizionalità, che riguardano principalmente le BCAA (Allegato III del Reg. CE n. 73/09), e mettere in luce le eventuali problematiche che potrebbero derivare dalla loro applicazione.

CondizionalMENTE

L'insieme degli impegni da rispettare (CGO e BCAA) sono raggruppati in quattro CAMPI DI CONDIZIONALITA', ognuno dei quali fa riferimento ad un settore omogeneo:

- Ambiente (CGO);
- Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (CGO);
- Igiene e benessere degli animali (CGO);
- Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA).

DESTINATARI DELLA CONDIZIONALITA'

Le disposizioni comunitarie e nazionali, diramate a seguito della riforma della PAC del 2003, stabiliscono che **TUTTI GLI AGRICOLTORI CHE BENEFICIANO DI PAGAMENTI PAGAMENTI DIRETTI** sono tenuti al rispetto degli impegni relativi ai **Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)** e a mantenere i terreni in **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)**.

Al rispetto della condizionalità sono dunque interessati gli agricoltori beneficiari di UNO o PIU' dei seguenti regimi di sostegno:

- Pagamento unico (disaccoppiato);
- Altre forme di pagamento diretto per superficie, animale o produzione.

DESTINATARI DELLA CONDIZIONALITA'

Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto.

Per azienda agricola si intende l'insieme degli appezzamenti condotti da un agricoltore, anche se situati in Regioni diverse ma rientranti nello stesso fascicolo aziendale PAC. Ad esempio un'azienda di 30 ettari, con 10 ettari di seminativo e 20 ettari di vigneto, pur beneficiando di pagamenti diretti limitatamente ai 10 ettari di seminativo è tenuta al rispetto degli impegni di condizionalità sull'intera superficie aziendale (30 ettari).

OBBLIGHI INTRODOTTI DALLA CONDIZIONALITA'

Gli impegni a cui ogni agricoltore deve fare riferimento sono suddivisi in due grandi categorie:

Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), ovvero disposizioni di legge successivamente indicate con "Atti" già in vigore derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie.

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) successivamente indicate con "Norme" stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea ovvero: proteggere il suolo mediante misure idonee, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche agricole, proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate, assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

IMPEGNI DA RISPETTARE

Le aziende agricole tenute al rispetto della condizionalità non devono necessariamente rispettare tutti gli Atti e le Norme previste; infatti il numero e la tipologia degli impegni differiscono, caso per caso, così come di seguito specificato.

Per i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) gli impegni sono differenziati in base a:

- ubicazione dell'azienda agricola rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale (zone SIC, ZPS, aree ZVN);
- utilizzo di determinate sostanze pericolose e di fanghi;
- presenza di allevamenti zootecnici.

Per le norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), gli impegni sono invece differenziati per:

- tipologia di utilizzazione delle singole particelle aziendali;
- ubicazione dell'azienda agricola rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale

SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPEGNO

Nel momento in cui l'agricoltore presenta la domanda per ricevere il cosiddetto pagamento PAC o altri pagamenti diretti egli sottoscrive anche l'impegno al rispetto delle norme di condizionalità per la propria azienda agricola. A questo proposito il fascicolo aziendale di ciascun agricoltore è aggiornato acquisendo tutte le informazioni necessarie alla gestione del regime di condizionalità (es. presenza in azienda di terrazzamenti, canali collettori ecc).

In questo modo in fase preventiva di formazione del fascicolo aziendale o al più tardi al momento della domanda l'agricoltore è informato degli impegni di condizionalità che è tenuto a rispettare in ragione dell'ubicazione della propria azienda rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale nonché della tipologia di utilizzazione del suolo.

CONTROLLI

Le norme di dettaglio sul controllo degli impegni e sul calcolo delle eventuali riduzioni da applicare ai pagamenti sono state stabilite da **AGEA**, Autorità competente per il coordinamento dei controlli.

Ai fini dell'esecuzione di alcuni controlli a carattere strettamente specialistico Agea e gli Organismi pagatori riconosciuti si possono avvalere del supporto di enti di controllo specializzati (es. ASL, Arpa ecc) che in relazione ad alcuni Atti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorie svolgono la propria attività istituzionale di verifica e controllo. I controlli possono essere di tipo documentale o oggettivo.

CONTROLLI



CONTROLLI

I controlli documentali sono portati a termine acquisendo le informazioni fornite dagli agricoltori ed eventualmente dagli enti di controllo specializzati, i controlli oggettivi sono effettuati grazie all'ausilio di particolari tecnologie (es. telerilevamento), strumenti (es. immagini aerofotogrammetriche) e metodologie (es. controllo in azienda).

CONTROLLI

Nella fase di **controllo in azienda** l'accertamento del rispetto degli Atti e delle Norme è effettuato attraverso la compilazione di apposite "check list" ove sono indicati una serie di indici di verifica articolati in **portata, gravità e durata**:

Portata: misura l'entità della violazione (es. superficie, UBA, ecc);

Gravità: individua la rilevanza delle conseguenze dell'infrazione alla luce degli obiettivi previsti dalla disposizione da rispettare;

Durata: esprime il tempo necessario per il ripristino delle condizioni preesistenti all'infrazione; essa dipende anche dalla possibilità di eliminare l'effetto dell'infrazione attraverso l'attuazione di specifici interventi correttivi.

CONTROLLI

Il livello della violazione di un Atto o Norma è a sua volta quantificato con il numero 1, se basso; con il numero 3, se medio; e con il numero 5 se alto. Inoltre, al fine di assicurare un'applicazione della condizionalità che incentivi l'attuazione di specifici interventi correttivi, il sistema di controllo è stato completato prevedendo l'introduzione di una "forma di avvertimento" anch'essa modulata su tre livelli in modo da favorire ove possibile il cosiddetto "ravvedimento" conseguente all'infrazione.

CONTROLLI

I tre livelli di avvertimento sono rappresentati da:

1. **Segnalazione:** qualora a seguito di un controllo sia riscontrata un'infrazione di portata inferiore ad un livello minimo stabilito per ogni Atto e Norma l'azienda non subisce alcuna riduzione del pagamento diretto ma riceve una segnalazione.

In caso di successiva ripetizione della stessa infrazione l'agricoltore subisce la riduzione del pagamento diretto anche nel caso in cui questa sia di portata inferiore al livello minimo stabilito. In questo senso quindi la segnalazione deve essere intesa come un avvertimento nei confronti dell'azienda rispetto a comportamenti non conformi alle pertinenti norme.

CONTROLLI

- 2. Intervento correttivo:** qualora a seguito di un controllo sia riscontrata un'infrazione che dia luogo a riduzione del pagamento diretto l'agricoltore ha la possibilità di effettuare un intervento correttivo ma solo nei casi previsti per ogni Atto e Norma e sulla base delle prescrizioni tecniche e nei tempi stabiliti dall'Autorità di controllo competente. Nel caso in cui gli interventi correttivi siano stati attuati con successo la riduzione del pagamento diretto è quantificata nella misura minima prevista dell'1%.

CONTROLLI

- 3. Ammonizione:** una volta riscontrata una serie di violazioni che comportino la quantificazione di una percentuale di riduzione del pagamento diretto superiore alla soglia del **15%** l'agricoltore riceve un richiamo scritto dall'Autorità di controllo competente. Il richiamo lo informa che nel caso di ulteriore ripetizione della stessa infrazione l'inadempienza è considerata **intenzionale**. In questo ultimo caso in base a quanto previsto per ogni infrazione l'agricoltore subisce la riduzione del pagamento diretto a cui avrebbe titolo o nei casi più gravi l'esclusione dallo stesso.

CONTROLLI

A conclusione del controllo in azienda viene redatta la **relazione di controllo** ove sono raccolte le risultanze della verifica effettuata. Successivamente le procedure di controllo sono portate a termine attraverso le seguenti fasi:

Acquisizione a video terminale delle misurazioni effettuate elaborazione dei parametri rilevati e calcolo dei valori risultanti dai vari indici di verifica.

Quantificazione della riduzione: terminata la fase di redazione della relazione di controllo questa viene trasmessa all'Organismo pagatore competente che in funzione dei risultati ottenuti dai controlli effettuati ed acquisiti in un'apposita banca dati procede alla quantificazione dell'eventuale riduzione del pagamento diretto da applicare a carico dell'azienda controllata.

- **Convocazione dell'agricoltore:** gli agricoltori a carico dei quali è stata riscontrata una violazione sono convocati per la visione diretta delle risultanze dei controlli effettuati e sono informati della rilevanza delle violazioni accertate; in questa fase all'agricoltore viene anche notificato un verbale contenente l'eventuale proposta di riduzione del pagamento diretto ed ogni ulteriore segnalazione necessaria alla gestione del fascicolo aziendale (anche per le annualità seguenti).

CONTROLLI

- **Eventuale intervento correttivo:** nel caso in cui sia applicabile il ricorso agli interventi correttivi per una o più norme violate l'autorità di controllo competente notifica all'agricoltore le modalità ed i tempi di attuazione degli stessi specificando le modalità di controllo da portare a termine a carico degli interventi correttivi da realizzare. In questo caso la riduzione del pagamento diretto rimane sospesa e comminata nella corretta misura solo a seguito del controllo sull'esecuzione degli interventi correttivi prescritti. Nel caso non sia possibile eseguire i controlli prima del termine stabilito per l'erogazione del pagamento diretto gli importi relativi alle riduzioni sono detratti dai successivi pagamenti destinati allo stesso agricoltore.

CONTROLLI

Le riduzioni sono applicate **all'importo complessivo del pagamento diretto che è stato erogato o dovrebbe essere erogato all'agricoltore** a seguito della domanda presentata o da presentare nell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento.

APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E DEROGHE

In caso di infrazione dovuta a **negligenza**, ovvero nel caso in cui la violazione sia commessa per la prima volta, è prevista una penalizzazione per ciascun campo di condizionalità che in base alla rilevanza della inadempienza, può essere pari all' **1%**, al **3%** o al **5%** dell'importo complessivo del pagamento diretto. Tali aliquote, in caso di ripetizione della stessa violazione, sono moltiplicate per il fattore 3 sino a raggiungere la **soglia massima del 15%**; oltre tale soglia, come già detto, l'agricoltore subisce l'ammonizione e, in caso di ulteriore violazione, la stessa non è più imputabile a negligenza ed è considerata intenzionale.

L'infrazione viene considerata intenzionale quando:

- l'infrazione supera i livelli stabiliti dall'autorità di controllo
- mancato adempimento degli interventi correttivi
- riscontro del carattere di intenzionalità
- reiterazione dell'infrazione

APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E DEROGHE

E' opportuno ricordare che all'obbligo del rispetto degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO) e del mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali 7

(BCAA) si applicano delle **DEROGHE** in relazione a circostanze eccezionali o in presenza di cause di forza maggiore quali:

APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E DEROGHE

- a) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore ovvero malattia grave o morte di uno o più dei componenti l'impresa familiare;
- b) calamità naturale;
- c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;
- e) vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio;
- f) furto di animali;
- g) incendio doloso della produzione o di parte dell'azienda agricola;
- h) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;
- i) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode;
- j) nomina di curatore commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
- k) incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo.

APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E DEROGHE

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata con comunicazione scritta all'Organismo pagatore competente entro il termine di 10 giorni a decorrere dal momento in cui l'agricoltore è in condizione di potere adempiere a tale obbligo.

Una deroga specifica al rispetto della condizionalità è riconosciuta caso per caso agli agricoltori che aderiscono alla misura "rispetto delle norme" nell'ambito dei Piani regionali di sviluppo rurale.

Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2014

- La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'art. 47 del Regolamento (CE) n. 1122/09 e dettagliati così:
 - **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
 - **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o dello standard in questione;
 - **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, inserito nella presente circolare, è coerente con quanto disciplinato dal DM 30125/09 e smi.

Requisiti minimi

I requisiti minimi sono considerati Atti come stabilito dall'art. 19, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 65/2011 e si aggiungono ai vincoli applicabili alle aziende che presentino domande di pagamento nell'ambito dello Sviluppo Rurale ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) del Regolamento CE 1698/2005 e smi (misure agro ambientali).

Tali requisiti sono riferiti al corretto uso di:

- Fertilizzanti;
- Fitofarmaci.

Dal punto di vista dell'inquadramento nei campi di condizionalità:

- il Requisito minimo per il corretto uso dei Fertilizzanti fa parte del Campo di condizionalità Ambiente;
- il Requisito minimo sull'uso dei Fitofarmaci appartiene agli obblighi del Campo di condizionalità Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; così come indicato al paragrafo 3 dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 65/2011.

Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Nel presente capitolo, per ogni Atto, Requisito Minimo o Norma, relativi ai singoli campi di condizionalità, applicabili per la campagna controlli 2014, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento dell'Atto, Requisito Minimo o Norma;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile all'Atto, Requisito Minimo o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione.

CondizionalMENTE

Per quanto attiene a quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dall'art. 70 (1) del Regolamento (CE) n. 1122/2009 e smi.

CondizionalMENTE

Per quanto attiene a quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dall'art. 70 (1) del Regolamento (CE) n. 1122/2009 e smi.

Sono anche indicate:

- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali sono previste le azioni correttive, come previsto dall'art. 24 del Regolamento (CE) n. 73/2009;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse, ove possibile;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.